



COMUNE
DI
CANOBBIO

ORDINANZA MUNICIPALE
del 4 luglio 2020
concernente la regolamentazione dell'accesso alla Piazza Colombo
(Modifica art. 3)

Il Municipio di Canobbio

richiamati:

- gli art. 107 lett. c), d), 192 LOC, 44 RALOC e 122 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale no. 1363 del 16 maggio 2022;

o r d i n a:

Disposizioni generali:

1. Il Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale di Canobbio, di promuovere azioni intese a offrire una qualità di vita migliore, di incentivare l'incontro della comunità, nonché migliorare la sicurezza della Piazza Colombo quale zona d'incontro e di fruizione pedonale privilegiata, emana le seguenti norme.
2. Basi legali della presente ordinanza sono:
 - a) la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
 - b) l'Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (ONC)
 - c) l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);
 - d) la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale;

Circolazione veicolare:

3. Nella zona in questione, tra la via Fumagalli e la via Mairano, è istituita dal 18.02.2020 una zona 20 Km/h. In questa area di traffico moderato i pedoni hanno quindi già ora la precedenza sui veicoli.

Vecchia formulazione:

Per consentire quanto previsto al punto 1 il Municipio ha deciso di modificare, segnatamente vietare l'accesso alla zona in questione al traffico veicolare durante il periodo dal 15 aprile al 30 settembre 2020 in prova, ogni fine settimana, nella seguente fascia oraria: da venerdì, ore 18:00, consecutivamente fino a domenica, ore 22:00.

A seguito della sperimentazione durante tale lasso di tempo, il Municipio potrà prolungare le norme precise nella presente ordinanza a tempo indeterminato.

Modifica – (nuova formulazione):

Per consentire quanto previsto al punto 1 il Municipio ha deciso di modificare, segnatamente vietare l'accesso alla zona in questione al traffico veicolare durante il periodo dal 15 aprile al 30 settembre a tempo indeterminato, ogni fine settimana, nella seguente fascia oraria: da venerdì, ore 16:00, consecutivamente fino a domenica, ore 22:00.

4. Durante la fascia oraria di chiusura prevista al pto. 3, l'accesso a sud e a nord del tratto in questione è chiuso mediante un dissuasore del traffico automatizzato e segnalato con l'apposita segnaletica stradale
5. Da tale divieto sono esclusi i mezzi comunali e di emergenza.
6. Per quanto concerne le operazioni di carico o scarico dei confinanti, o l'accesso alla loro proprietà, le stesse verranno regolate attraverso specifici accordi con l'Autorità.
7. Contro i contravventori si procederà a norma di legge. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

Disposizioni finali:

8. Le contestazioni relative all'applicazione della presente Ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, giusta l'art. 208 LOC.
9. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Con osservanza.



Modifica art. 3 (ris. mun. 1363 del 16.05.2022)

La presente modifica è pubblicata all'albo comunale per 30 giorni, ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC, dal 27 maggio 2022 al 25 giugno 2022, periodo durante il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato.